



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DELLA
BASILICATA**

Centro di Ateneo per i Percorsi di Orientamento,
Lifelong learning e supporto agli Studenti - POLiS
Ufficio Orientamento, supporto agli Studenti
e Servizio Inclusione

Decreto
Allegati: 1
Anno 2026

Oggetto: Bando di concorso per l'assegnazione di un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute durante l'anno 2026 dagli studenti fuori sede.

IL RETTORE

VISTA

la legge 30 dicembre 2020 n. 178 (legge di bilancio per il 2021) all'art. 1, comma 526, come modificato dall'articolo 6, comma 1-bis, lett. a), del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, ha disposto che *“Al fine di sostenere gli studenti fuori sede, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro che, iscritti alle università statali non aventi carattere residenziale, rispettano i requisiti di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato. I requisiti di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, non sono richiesti per gli studenti di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non accedono al fondo di cui al primo periodo gli studenti iscritti, per più di una volta, al primo anno di corso universitario”*, e, al successivo comma 527, come modificato dall'articolo 6, comma 1 bis, lett. b), del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, ha disposto che *“Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 526, anche al fine di rispettare il tetto massimo di spesa, per il tramite delle università, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio riguardanti l'alloggio”*;

VISTA

la citata legge 5 giugno 2025, n. 79, in sede di conversione del decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, ha introdotto i commi 1-bis e 1-ter nel corpo dell'articolo 6 del citato decreto-legge, apportando talune modifiche riguardanti, fra l'altro, la definizione dei *requisiti di accesso al beneficio*;

VISTO

il decreto MUR n. 630 del 10 settembre 2025, adottato previo parere del MEF;

VISTA

la nota del MUR prot. n. 8329 del 18 giugno 2026;



CONSIDERATO che, con la sopracitata nota, il M.U.R. ha invitato gli Atenei a pubblicare con la massima urgenza un bando per l'erogazione del contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede per l'anno 2026;

ATTESO che occorre procedere all'emanazione del predetto bando,

DECRETA

Art. 1 – Emanazione e finalità

1. In attuazione dell'art. 1, commi 526 e 527, della legge n. 178/2020, nonché dal comma 1-bis dell'articolo 6 del decreto legge 7 aprile 2025, n. 45, introdotto in sede di conversione dalla legge 5 giugno 2025, n. 79, e dal decreto MUR n. 630 del 10 settembre 2025, attualmente in corso di registrazione, è emanato il bando per l'assegnazione di un contributo per le spese di locazione abitativa sostenute dagli studenti fuori sede, regolarmente iscritti all'anno accademico 2025-2026.
2. L'ammontare del contributo spettante a ciascun beneficiario sarà determinato dal Ministero dell'Università e della Ricerca, con successivo provvedimento, in rapporto al tetto di spesa massimo e al numero complessivo degli studenti aventi diritto, comunicato al Ministero da parte di tutti gli Atenei statali.
3. **Il contributo da corrispondere a ciascun beneficiario non potrà in nessun caso eccedere l'importo della spesa sostenuta dallo studente per la locazione e dallo stesso documentata,** come risultante dalle opportune verifiche effettuate dall'Ateneo.

Art. 2 – Requisiti di ammissione

1. Possono presentare istanza per l'assegnazione del contributo gli studenti in possesso dei seguenti requisiti:
 - a. essere **studenti fuori sede**, cioè residenti in un luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato;
 - b. aver sostenuto **documentate spese di locazione abitativa** nel corso dell'anno solare **2026** ed essere intestatari o cointestatari di un contratto di affitto con regolare registrazione presso l'Agenzia delle Entrate in un comune sede di corsi di studio dell'Università degli Studi della Basilicata;
 - c. appartenere a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente per il diritto allo studio universitario (ISEE-U) di importo **non superiore a 20.000,00 euro**. A tal fine, sarà preso in considerazione il valore ISEE già acquisito dall'Ateneo all'atto dell'iscrizione all'a.a. 2025-2026. Gli studenti per i quali non risulta registrato nel sistema ESSE3 il valore ISEE per l'anno accademico 2025/2026 sono tenuti ad allegare alla domanda di partecipazione l'attestazione ISEE 2025 (validità sino al 31/12/2025) oppure l'attestazione ISEE 2026 (validità sino al 31/12/2026) valide per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario.



Qualora ricorrano le condizioni previste dalla vigente normativa in materia, lo studente potrà presentare l'ISEE corrente;

- d. essere iscritti **nell'a.a. 2025-2026** a un corso di studio attivato presso l'Università degli Studi della Basilicata. Non possono presentare istanza gli studenti iscritti, per più di una volta, al primo anno di corso universitario;
- e. possedere i **requisiti di merito** di cui all'articolo 1, comma 255, lettere b) e c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ovvero:
 - iscritti all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;
 - nel caso di iscrizione al secondo anno accademico aver conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo aver conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.

Il presente requisito non è richiesto per gli studenti che versano nella condizione di cui all'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

- f. **non aver usufruito nel corso dell'a.a. 2025-2026 di altri contributi pubblici per l'alloggio**, con ciò intendendosi, in generale, anche sussidi erogati sotto forma di servizio abitativo, non solo sotto forma di contributo economico (ad es. borsa di studio studenti fuori sede, posti alloggio e contributi alloggio erogati dall'ARDSU e/o da altri enti).
2. L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal beneficio per difetto dei requisiti prescritti dal bando.

Art. 3 – Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda per l'assegnazione del contributo, da redigere utilizzando esclusivamente il **modulo** allegato (allegato 1), deve essere inviata **entro le ore 23:59 del 31 luglio 2026** a mezzo posta elettronica all'indirizzo diritto.studio@unibas.it.
2. Nell'oggetto della e-mail deve essere indicata la dicitura ***“Domanda contributo spese locazione abitativa anno 2026”***.
3. Nella domanda, debitamente compilata in ogni sua parte, deve essere dichiarato il possesso dei requisiti indicati all'art. 2, comma 1, lettere a) - b) - c) - d) e) e f), e deve essere indicato l'IBAN (dello studente) sul quale dovrà essere versato il contributo eventualmente assegnato.
4. La domanda dovrà essere firmata digitalmente, oppure potrà essere sottoscritta con firma olografa e scansionata (non sono ammesse foto).
5. Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - a) copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
 - b) quietanza di pagamento dei canoni corrisposti (ricevute fiscali o bonifico delle spese di affitto sostenute);



- c) copia di un valido documento di riconoscimento;
 - d) qualora non fosse già stato acquisito dall'Ateneo, ISEE universitario 2025 (redditi 2023) o ISEE corrente (vedasi art. 2, comma 1-lett. c);
 - e) qualora non fosse già stato acquisito dall'Ateneo, copia della certificazione che attesti il riconoscimento della condizione prevista dall'articolo 3, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 (da presentare esclusivamente qualora, in fase di compilazione della domanda, sia stata dichiarata la condizione di cui art. 2, comma 1-lett. e, ultimo periodo).
6. La documentazione indicata al comma 5 deve essere prodotta in formato pdf (non sono ammesse foto).
7. Le domande incomplete e/o pervenute con modalità diverse da quelle previste nel presente articolo o oltre la scadenza prefissata saranno escluse.

Art. 4 – Ammissione al beneficio e erogazione del contributo

1. Effettuate le verifiche e i controlli sulle istanze presentate dai richiedenti, anche in raccordo con l'A.R.D.S.U. con riguardo all'incumulabilità con altri contributi pubblici per l'alloggio, il **25 agosto 2026**, l'Ateneo pubblicherà l'elenco degli studenti ammissibili al beneficio al link <https://portale.unibas.it/site/home/studenti/borse-di-studio-premi-di-laurea-e-contributi.html>
2. Eventuali ricorsi potranno essere presentati nei successivi **tre giorni**, a mezzo posta elettronica, dalla propria casella di posta elettronica istituzionale, all'indirizzo diritto.studio@unibas.it.
3. L'elenco definitivo degli studenti ammissibili al beneficio sarà pubblicato entro **l'11 settembre 2026**. L'Ateneo, entro la medesima data dell'**11 settembre 2026**, trasmetterà al Ministero dell'Università e della Ricerca il numero degli studenti aventi diritto al beneficio, ai fini della successiva determinazione dell'importo pro capite del contributo.
4. Il Ministero, sulla scorta dei dati ricevuti, con proprio decreto individuerà l'importo pro capite del contributo da riconoscere agli studenti.
5. L'Ateneo, sulla base delle risorse assegnate dal MUR, provvederà ad erogare il contributo agli studenti aventi diritto, che in nessun caso potrà eccedere l'importo della spesa effettivamente sostenuta dallo studente per la locazione e dallo stesso documentate.

Art. 5 – Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla selezione, o comunque acquisiti a tal fine dall'Università degli Studi della Basilicata, è finalizzato unicamente all'espletamento delle attività selettive e avverrà a cura delle persone preposte al procedimento di selezione, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi.



2. Il conferimento di tali dati è necessario per verificare i requisiti di partecipazione alla selezione e la loro mancata indicazione può precludere tale verifica.
3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del citato Regolamento (UE) 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento.
4. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
5. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica: rpdp@unibas.it
6. La partecipazione al concorso comporta, nel rispetto dei principi della sopracitata legge, espressione di tacito consenso a che i dati personali dei candidati e quelli relativi all'esito della selezione siano pubblicati sul sito web dell'Università degli Studi della Basilicata.

Art. 6 – Responsabile del procedimento

1. Ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Patrizia MANTA (e-mail: diritto.studio@unibas.it - tel. 0971 206218/205314).

Art. 7 – Pubblicità

1. Il presente bando sarà pubblicato nell'Albo Ufficiale on line dell'Ateneo <http://service.unibas.it/albo/albo.html> e sarà consultabile, altresì, sul sito web dell'Ateneo <http://portale.unibas.it/site/home/studenti/borse-di-studio-premi-di-laurea-e-contributi-vari.html.html>.

Art. 8 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rinvia alla normativa richiamata in premessa e alla ulteriore normativa vigente in materia.

IL RETTORE
(prof. Ignazio M. MANCINI)

BA/PM